PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 30

Nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro e' ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalita' dovute per avvenuto decorso dei termini, nei casi in cui la scadenza di questi coincida con la data della calamita' o sia avvenuta nei 30 giorni successivi e sempre che la presentazione per la registrazione avvenga entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 2 aprile 1971, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-30/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it